



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LIGURIA

DECRETO DI ARCHIVIAZIONE

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto l'art. 3 del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto l'art. 148-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Esaminata la relazione redatta dal revisore dei conti del Comune di Spotorno, sulla base dei dati tratti dai rendiconti consuntivi 2017 e 2018;

Vista la richiesta di chiarimenti formulata dal magistrato istruttore con nota del 20 marzo 2020;

Esaminata la risposta fornita dal Comune di Spotorno in data 7 maggio 2020;

Verificato che l'indicata relazione attesta il rispetto degli obiettivi annuali posti dal saldo di finanza pubblica, l'osservanza del vincolo dell'assunzione di indebitamento per l'effettuazione di spesa di investimento, la sostenibilità dell'indebitamento e l'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari dell'ente locale;

Accertata l'assenza, sulla base dell'indicata relazione di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese e della violazione di ulteriori norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria;

Accertato il ritardo nella stipulazione di contratti di locazione relativi alle unità immobiliari site in via Serra;

dispone

l'archiviazione, allo stato degli atti, della procedura di controllo relativa ai rendiconti consuntivi 2017 e 2018 del Comune di Spotorno (SV), evidenziando la necessità di proseguire nell'attività di monitoraggio e riscossione dei residui attivi, nonché di prestare maggior attenzione, in futuro, nella compilazione della relazione-questionario.

Il magistrato istruttore
dott. Donato Centrone



CORTE DEI CONTI